

UN'OPERA STORICA SULLE ISTITUZIONI E SUI FATTI SOCIALI *

La recente riforma universitaria francese (1954) che potrebbe insegnare qualcosa anche alle nostre istituzioni di cultura superiore, ha riorganizzato su basi più moderne — consone alle tendenze storiografiche che si pongono su un piano di confronti di civiltà umane a larghe visuali continentali e intercontinentali — l'insegnamento delle materie storiche che restano fondamentali e di base concreta per una formazione giuridica che non voglia essere soltanto rivolta a cognizioni astratte e a dogmatismi di contenuto filosofico o morale o a curiosità erudite, ma che voglia poggiare sulla identificazione dei costumi e degli interessi dei popoli e sull'ambiente territoriale ed evolutivo dei loro rapporti interni ed internazionali.

La storia del diritto come la si insegna ora in Francia (con una metodologia che costituisce forse un ritorno e che ha nobili precedenti in quella Nazione, risalendo all'Ottocento col Pastoret se non anche al Settecento col Montesquieu che, prima del Savigny o dell'Hugo, si può veramente definire un prefondatore di quella Storia giuridica che poi col secolo XIX avrebbe avuto tanto sviluppo in conformità alle tendenze della storiografia dell'epoca seppure su un più ristretto sfondo, cioè con intenzioni nazionali se non nazionalistiche) non è più la storia del diritto francese. Neppure quella che si sviluppò in Francia dopo la recezione del diritto romano. O almeno non è soltanto tale in quelli che sono i suoi presupposti cronologici, per quanto sia da pensare che dall'età medioevale in poi sarà sempre la Francia ad avere la prevalenza nella futura trattazione delle discipline storico-giuridiche, in quella nazione.

Le pubblicazioni di testi che si rivolgono alla scuola hanno dovuto subire la influenza dei nuovi sistemi unitari secondo quella visione che rileva nei fenomeni della vita giuridica dei popoli, linee di sviluppo che occorre piuttosto ricercare sotto l'aspetto delle sintesi che non sotto quello delle differenze. E non soltanto nei titoli, resi più aderenti al nuovo indirizzo. La denominazione « Storia delle istituzioni e dei fatti sociali » vuole essere infatti significativa circa la insistenza della dicotomia tra fatti e istituzioni e circa quel porre l'accento sull'aggettivo « sociale ». Non è qui il luogo di stare a discuterne la legittimità, forse fin troppo sensibile a richiami di moderna socialità (talvolta male intesa e troppo assorbente e non sempre cristiana) ai danni della individualità e dei diritti insopprimibili dell'uomo individuo, nei suoi rapporti con gli altri uomini, quando questi rapporti entrano nella sfera giuridica. Ci basti segnalare questo fatto, come pure quello dell'intenzionale processo comparativo (per il quale esiste il pericolo di un meccanicismo) di istituti — con slanci alla Toynbee, comprensivi di accostamenti di popoli e di regimi — che sono sempre suggestivi ma dai quali non bisogna lasciarsi trascinare se vogliamo rimanere nella realtà.

Naturalmente il portare l'attenzione su più vasti orizzonti ha imposto, per un serio lavoro scientifico, di ricorrere ad opere in collaborazione da parte di specialisti poichè, soprattutto nel campo storico, bisogna diffidare di coloro che si dedicano a ricerche a troppo largo raggio territoriale, cronologico e sistematico insieme. Solo competenze sicure, limitate estensivamente, associate ad altre analoghe competenze nei vari campi possono far conseguire risultati eccellenti ed eliminare ogni pericolo di diletterantismo e di preparazione indiretta e di seconda mano. E così in questo primo volume di Storia delle istituzioni sociali (edito da una casa specializzata in pubblicazioni giuridiche) che giunge dalle origini del mondo civile orientale, documentabile attraverso varie fonti, fino all'alba del Medioevo e cioè all'epoca carolingia — che, secondo le note concezioni del Pirenne, dovrebbe segnare il trapasso dall'evo antico — troviamo adunati tre specialisti, R. Monier per il diritto romano, G. Cardascia per i diritti orientali, J. Imbert per il diritto greco e per quello del popolo franco.

* A proposito di: R. MONIER, G. CARDASCIA, J. IMBERT, *Histoire des Institutions et des faits sociaux des origines à l'aube du Moyen Age*. Un vol. in 8° di pp. 633 e una carta, Paris, Ed. Montchrestien, 1955.

Un'ampia prefazione, allineandosi sul concetto informativo della riforma didattica universitaria francese, insiste sulla necessità dell'esame di molte civiltà per vedere nei rapporti di causalità dei fenomeni sociali, economici, religiosi e politici e nelle loro regolamentazioni, quella sociologia giuridica che è ora alla base delle nuove direttive di indagine per tentativi di sintesi su un piano universale.

Un tempo il diritto romano era tra i diritti antichi (ad eccezione degli specialisti per altri diritti del bacino mediterraneo) il solo ad essere studiato nelle scuole universitarie e non vi è bisogno di enunciare i motivi di questo fatto, tanto essi sono ovvii in rapporto alla evoluzione formale e al contenuto giuridico intrinseco di norme vigenti che si riallacciano a quel classico, innovatore, eterno paradigma. Esso resta dunque ancora fondamentale per la preparazione storica giuridica, ma oggi certamente la più larga conoscenza di fonti e istituti del diritto orientale (un mondo che si è molto riavvicinato a quello occidentale europeo) ha recato nuova luce. Non se ne possono quindi ignorare i testi anche se in essi prevalgono, in una fase ancora informe, quegli elementi del cosiddetto prediritto formalistico che anticipano e surrogano soltanto, ma non sostituiscono appieno, il diritto vero e proprio nella configurazione dei rapporti pubblici e privati.

Il libro che abbiamo dinanzi si apre con chiare trattazioni (naturalmente proporzionalmente più brevi di quelle delle sezioni successive) sui diritti cuneiformi, mesopotamici e sul diritto egiziano, ebraico e greco (il materiale è diviso in fonti e istituzioni, nonchè in diritto civile, penale e in teorie politiche per il diritto greco), tutti settori di studi storici piuttosto trascurati in Italia (ad eccezione degli eccellenti lavori del Paoli, dell'Arangio Ruiz e di pochi altri) e comunque esclusi dai corsi delle nostre università.

Segue la trattazione storica del Monier sul diritto romano (compenetrata con quella del diritto bizantino di cui si poteva forse prospettare l'autonomia), assai vasta (pp. 156-620). Essa è tale da costituire un vero limpido manuale diviso nei capitoli sulle *fonti* esposte sullo sfondo della vita economica e politica e delle istituzioni giuridiche determinate dal diritto romano, sulla *procedura civile* e sul *diritto delle persone*.

L'ultima parte del manuale è dedicata alle istituzioni franche (Imbert) e con essa si entra in quell'età che rappresenta l'inizio del Medioevo e soprattutto nell'area del nuovo diritto influenzato positivamente dal Cristianesimo. Così che può dirsi sorgano allora veramente quelle che potrebbero definirsi le istituzioni cristiane che cominciano a dar luogo ad un primo sistema di fonti, a ciò che sarà poi il più maturo diritto canonico anche per la massiccia presenza patrimoniale — e quindi giuridicamente valutabile — della Chiesa e delle sue strutture esterne.

I vari argomenti nei quali è articolata questa sezione, dopo una introduzione sulle migrazioni germaniche e sulla invasione franca, sono rappresentati dalle fonti del diritto (nelle leggi nazionali e in quelle generali) e dalle istituzioni politiche nei servizi pubblici, nell'economia e nella società. La trattazione è chiusa con un capitolo sui precedenti della feudalità, argomento sempre vivo e discusso.

Non possiamo trattenerci su singoli aspetti delle varie trattazioni, ma vogliamo concludere osservando che il libro, pensato e composto veramente per la scuola, si segnala per la chiarezza della sua esposizione ordinata pur nella vasta e varia mole della materia. Ma esso servirà anche agli studiosi e ai docenti, soprattutto per la ricca e aggiornata bibliografia (limitata alle pubblicazioni più recenti) che dimostra la completa preparazione degli autori. Con piacere notiamo che particolarmente nella sezione dedicata al diritto romano, è fatto un degno posto agli scritti di autori italiani. Del resto, come è noto, quello romanistico è un campo nel quale la nostra scienza ha raggiunto da tempo un alto livello che ci è riconosciuto da tutti gli studiosi del mondo.

EMILIO NASALLI ROCCA

*libero docente di Storia del Diritto italiano
nell'Università cattolica del S. Cuore*